



Stato: 24/02/2016

---

# **Guida 2016**

## **per l'autorizzazione di interventi di pubblica utilità della protezione civile a livello cantonale, regionale e comunale**

---

## Indice

1	Scopo della guida .....	3
2	Basi legali .....	4
3	Autorizzazione (decisione) e chiamata in servizio .....	5
4	Condizioni secondo l'articolo 2 OIPU .....	6
5	Nessun intervento di pubblica utilità per compiti amministrativi .....	8
	Appendice 1: Lista di controllo per la verifica dei criteri decisionali secondo il capitolo 4.....	10
	Appendice 2: Schema della procedura d'autorizzazione .....	13

## 1 Scopo della guida

La presente guida vuole essere un **ausilio decisionale e informativo** per l'autorizzazione di interventi di pubblica utilità a livello cantonale, regionale e comunale. Lo scopo è che le domande concernenti interventi di pubblica utilità vengano autorizzate dalle autorità competenti solo se soddisfano le disposizioni legali federali. A tal fine spiega le basi legali e in particolare le condizioni per l'autorizzazione. Per ciascuna di queste condizioni elenca i criteri decisionali per valutare l'autorizzazione di un intervento di pubblica utilità. La lista di controllo dell'appendice 1 e lo schema della procedura d'autorizzazione dell'appendice 2 fungono da ausilio supplementare.

## 2 Basi legali

A **livello federale** valgono le seguenti basi legali:

- **Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile** (LPPC; RS 520.1)

I militi di protezione civile possono essere chiamati in servizio per interventi di pubblica utilità dal Consiglio federale, per interventi a livello nazionale (articolo 27a capoverso 1 lettera a LPPC).

I militi di protezione civile possono essere chiamati in servizio per interventi di pubblica utilità dai Cantoni, per interventi a livello cantonale, regionale o comunale (articolo 27a capoverso 1 lettera b LPPC).

La durata complessiva degli interventi di pubblica utilità a livello nazionale, cantonale o comunale non può superare 21 giorni all'anno per milite (articolo 27a capoverso 2 LPPC).

La convocazione è inviata ai militi almeno 42 giorni prima dell'inizio dell'intervento (articolo 27a capoverso 3 LPPC).

Il Consiglio federale disciplina le condizioni e la procedura di autorizzazione (articolo 27a capoverso 4 LPPC).

- **Ordinanza sulla protezione civile** (OPCi; RS 520.11)

Nell'ambito degli interventi di pubblica utilità della protezione civile i militi non possono in nessun caso essere impiegati a favore del loro datore di lavoro (articolo 11 capoverso 2 OPCi).

- **Ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile** (OIPU; RS 520.14)

La revisione dell'OIPU, entrata in vigore il 1° febbraio 2015, disciplina gli interventi di pubblica utilità a livello nazionale, cantonale, regionale e comunale. Per l'autorizzazione di interventi di pubblica utilità sono importanti soprattutto le disposizioni dell'**articolo 2**, che valgono per tutti gli interventi di pubblica utilità, quindi anche per quelli prestati a livello cantonale, regionale o comunale. L'articolo 2 elenca le condizioni che devono essere **sempre e tutte** soddisfatte per autorizzare un intervento di pubblica autorità. I Cantoni possono fissare altre condizioni oltre a quelle elencate nell'articolo 2 OPCi.

Oltre alle disposizioni legali federali occorre osservare le **basi legali cantonali** che disciplinano la procedura di chiamata in servizio (articolo 27a capoverso 5 LPPC), il rilascio (formale) delle autorizzazioni e la ripartizione dei costi tra Cantone, Comuni e richiedenti (articolo 8b OIPU).

### 3 Domanda

*Nessun intervento di pubblica utilità senza domanda inoltrata per tempo.*

- Il richiedente deve inoltrare preventivamente una domanda per **ogni** intervento di pubblica utilità che intende svolgere (cfr. articoli 1, 8, 8b e 8c OIPU).
- Gli organizzatori devono inoltrare le domande per interventi di pubblica utilità a livello cantonale, regionale o comunale all'ufficio cantonale responsabile della protezione civile almeno un anno prima dell'inizio dell'intervento (articolo 8 OIPU).

### 4 Autorizzazione (decisione) e chiamata in servizio

*Non si possono prestare interventi di pubblica utilità senza autorizzazione (decisione).*

- L'ufficio cantonale responsabile della protezione civile è l'istanza competente per l'autorizzazione di interventi di pubblica utilità a livello cantonale, regionale e comunale (articolo 8b OIPU).
- L'autorità cantonale che rilascia le autorizzazioni deve esaminare ogni singola domanda per verificare se soddisfa tutte le condizioni per un intervento di pubblica utilità. L'**esame della singola domanda** è sempre e assolutamente indispensabile<sup>1</sup>.
- Gli interventi di pubblica utilità devono essere autorizzati singolarmente. Ciò vale soprattutto per gli interventi ricorrenti.
- L'autorizzazione (decisione) dell'autorità competente è sempre obbligatoria; forma e contenuto devono corrispondere alle disposizioni legali (art. 8c OIPU).

*Nessun intervento di pubblica utilità senza verifica da parte dell'Ufficio federale della protezione della popolazione.*

- L'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) è responsabile di verificare che gli interventi di pubblica utilità a livello cantonale, regionale e comunale siano compatibili con lo scopo e i compiti della protezione civile (articolo 8a OIPU).
- L'ufficio cantonale responsabile della protezione civile comunica all'UFPP, al più tardi tre mesi prima dell'inizio dell'intervento, i dati necessari alla verifica (evento, richiedenti, luoghi e date d'intervento, lavori e giorni di servizio previsti) (articolo 8a capoverso 1 OIPU).
- L'UFPP verifica gli interventi pianificati e ingiunge al cantone di apportare le necessarie modifiche o di non svolgere l'intervento (articolo 8a capoverso 2 OIPU).

---

<sup>1</sup> Vedi capitolo 5, «Condizioni secondo l'articolo 2 OIPU»

*Non si possono prestare interventi a favore del proprio datore di lavoro.*

Per quanto concerne i militi della protezione civile che s'intendono impiegare per un intervento di pubblica utilità si deve osservare quanto segue:

- Nell'ambito di interventi di pubblica utilità i militi della protezione civile non possono **in nessun caso** essere impiegati a favore del loro datore di lavoro. Questa disposizione vale per tutti i militi della protezione civile, ossia anche per il personale a tempo pieno degli enti cantonali e comunali responsabili della protezione civile (per es. comandante della protezione civile impiegato fisso presso un Comune) (articolo 11 capoverso 2 OPCi, articolo 11 OIPU).
- Il concetto di «*loro datore di lavoro*» va inteso alla lettera. S'intendono le persone o le organizzazioni che sono tenute a versare lo stipendio ai dipendenti assenti per servizi di protezione civile e che ricevono di regola un'indennità di perdita di guadagno (IPG) corrispondente.
- I militi della protezione civile non possono partecipare a un intervento di pubblica utilità se il richiedente è il loro datore di lavoro.
- I militi della protezione civile che sono impiegati presso un consorzio di Comuni non possono prestare interventi di pubblica utilità né per il consorzio, né per i Comuni membri del consorzio. Tuttavia, se il Comune (e non il consorzio) è il datore di lavoro e versa lo stipendio, i militi possono prestare servizi di pubblica utilità a favore di **altri** Comuni.

## **5 Condizioni secondo l'articolo 2 OIPU<sup>2</sup>**

L'articolo 2 lettere a - d OIPU elenca le condizioni che devono essere **sempre e tutte** soddisfatte per poter prestare interventi di pubblica utilità. L'autorità competente deve esaminare **ogni** singola domanda per verificare se soddisfa queste condizioni. Nella sua domanda il richiedente dell'intervento deve provare che le condizioni sono soddisfatte.

Le condizioni secondo l'articolo 2 lettere a – d OIPU devono essere verificate anche se la **domanda** concerne un intervento di pubblica utilità **ricorrente**. Se un intervento di pubblica utilità è già stato autorizzato e prestato una volta, non significa che si può rinunciare all'esame di una nuova domanda.

Qui di seguito sono elencati diversi criteri decisionali che permettono di valutare se le condizioni secondo l'articolo 2 OIPU, lettere a – d, sono soddisfatte.

---

<sup>2</sup> Sussidio di lavoro: Appendice 1, «Lista di controllo per la verifica dei criteri decisionali secondo il capitolo 5»

*Gli interventi di pubblica utilità possono essere prestati quando i richiedenti non sono in grado di svolgere i loro compiti con mezzi propri (articolo 2 lettera a OIPU).*

#### Criteri decisionali

- Il richiedente motiva in modo attendibile perché non è in grado di svolgere i suoi compiti con mezzi propri (per es. per mancanza di personale o di materiale).
- Il bilancio o la chiusura contabile prova che le risorse finanziarie non permettono di commissionare dietro pagamento i mandati.
- I richiedenti (per es. associazioni neo costituite) che non sono in grado di esibire il bilancio o la chiusura contabile, devono motivare per iscritto ed eventualmente far attestare da terzi (per es. dalle autorità) la mancanza di mezzi finanziari.
- Non si tratta di interventi da prestare durante tutto l'anno e che rimpiazzano posti fissi.

*Gli interventi di pubblica utilità possono essere prestati quando sono compatibili con lo scopo e i compiti della protezione civile e permettono di praticare le conoscenze e le capacità acquisite nel corso della formazione (articolo 2, lettera b, OIPU).*

#### Criteri decisionali

- Le prestazioni e i compiti auspicati nell'ambito dell'intervento di pubblica utilità sono esposti e descritti in modo sufficientemente dettagliato da permettere di verificare che siano compatibili con lo scopo e i compiti della protezione civile.
- Per l'intervento s'impiegano sia i quadri che la truppa.
- L'intervento è possibilmente prestato da unità intere (gruppi o sezioni).
- I militi della protezione civile sono attribuiti a imprese o a professionisti (poiché specifici lavori possono essere eseguiti solo sotto la consulenza e la sorveglianza di specialisti), senza però essere a loro subordinati.
- L'intervento ha il chiaro scopo di istruire e addestrare i quadri e la truppa. Non si praticano soltanto lavori ausiliari o da manovale senza alcuno scopo formativo.
- L'intervento permette ai quadri di esercitare la loro funzione in condizioni realistiche, ossia di pianificare l'intervento e di dirigere le unità impiegate.
- I compiti e i lavori da svolgere sono compatibili con la missione principale della protezione civile: la gestione di catastrofi e situazioni d'emergenza; ossia corrispondono al ventaglio dei compiti, al livello d'istruzione e al fabbisogno d'addestramento delle unità impiegate.
- L'intervento permette ai militi della protezione civile impiegati di applicare le conoscenze acquisite e di praticare i loro compiti.

- L'intervento permette ai militi della protezione civile impiegati di esercitarsi a utilizzare gli attrezzi e gli apparecchi necessari.

*Gli interventi di pubblica utilità possono essere prestati quando non fanno eccessiva concorrenza alle imprese private (articolo 2 lettera c OIPU).*

#### Criteri decisionali

- Il richiedente motiva in modo attendibile che l'intervento di pubblica utilità non fa (eccessiva) concorrenza alle imprese private.
- Il richiedente fa attestare questa condizione da terzi (per es. autorità, unione delle arti e dei mestieri).

*Gli interventi di pubblica utilità possono essere prestati quando l'evento sostenuto non persegue come obiettivo principale la realizzazione di profitti (articolo 2 lettera d OIPU).*

#### Criteri decisionali

- L'intervento di pubblica utilità ha innanzitutto scopi ideali e non commerciali, ossia non persegue come obiettivo principale la realizzazione di profitti.
- Il richiedente non sfrutta l'intervento della protezione civile per risparmiare durevolmente sui costi (ad esempio per rimpiazzare uno o più posti fissi).

## **6 Nessun intervento di pubblica utilità per compiti amministrativi**

I compiti amministrativi competono fundamentalmente all'amministrazione pubblica (Cantone e Comuni). Non possono quindi essere svolti dalla protezione civile nemmeno nell'ambito di interventi di pubblica utilità. Tra i compiti amministrativi rientrano ad esempio (elenco non esaustivo):

- Montaggio di contenitori per rifiuti o posa di numeri civici
- Sgombero di neve
- Pulizia di strade
- Manutenzione di stagni o biotopi
- Cura dei margini boschivi
- Manutenzione di parchi giochi
- Manutenzione sentieri
- Lavori di diserbo, rimozione di piante infestanti



- Posa di illuminazioni natalizie

Neppure i seguenti lavori possono essere considerati interventi di pubblica utilità:

- Controlli periodici dei rifugi (CPR)
- Controlli del materiale e manutenzioni di impianti
- Lavori per la salvaguardia del valore di rifugi e impianti di protezione
- Lavori associati alla prova delle sirene

**Appendice 1: Lista di controllo per la verifica dei criteri decisionali secondo il capitolo 5**

**Importante:**

*Questo formulario non sostituisce l'autorizzazione (decisione) dell'autorità competente. Costituisce però un ausilio per verificare se sono soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione.*

<b>Dati concernenti il richiedente e l'evento</b>	
<b>Richiedente</b>	
<b>Evento</b>	
<b>Data/e dell'evento</b>	
<b>Luogo dell'evento</b>	
<b>Lavori richiesti</b>	*)

\*) I lavori richiesti devono essere descritti con un grado di dettaglio tale da permettere di verificare che siano compatibili con lo scopo e i compiti della protezione civile (articolo 2 lettera b e articolo 8a capoverso 2 OIPU).

<b>Autorizzazione (decisione) e chiamata in servizio</b>		
<b>Criteri decisionali</b>	<b>soddisfatto</b>	<b>non soddisfatto</b>
<i>Domanda scritta e motivata</i>		
<i>Domanda esaminata dall'autorità competente (il richiedente non può essere contemporaneamente anche l'autorità che rilascia l'autorizzazione)</i>		

**Condizioni secondo l'articolo 2 OIPU****Mancanza di mezzi propri (lettera a)**

<b>Criteria decisionali</b>	<b>soddisfatto</b>	<b>non soddisfatto</b>
<i>Il richiedente fornisce una motivazione attendibile dell'impossibilità di svolgere i compiti con mezzi propri.</i>		
<i>Il richiedente fornisce la prova (bilancio o chiusura contabile) che non è in grado di commissionare dietro pagamento i mandati con le proprie risorse finanziarie.</i>		
<i>Se non è in grado di fornire questa prova, il richiedente presenta una motivazione della mancanza di risorse finanziarie e un'attestazione di terzi.</i>		
<i>Non si tratta di attività svolte durante tutto l'anno.</i>		

**L'intervento è compatibile con gli scopi della protezione civile (lettera b).**

<b>Criteria decisionali</b>	<b>soddisfatto</b>	<b>non soddisfatto</b>
<i>Le prestazioni e i compiti richiesti sono esposti in dettaglio (quali lavori vengono svolti dai militi della protezione civile? La loro descrizione è sufficientemente dettagliata da permettere di verificare se sono compatibili con lo scopo e i compiti della protezione civile?</i>		
<i>Impiego dei quadri e della truppa</i>		
<i>Impiego di intere unità (gruppi o sezioni)</i>		
<i>I militi della protezione civile non sono subordinati a imprese o professionisti (che assicurano solo la consulenza e la sorveglianza dei lavori).</i>		
<i>L'intervento ha il chiaro scopo di istruire e addestrare i quadri e la truppa.</i>		
<i>I quadri della protezione civile hanno la possibilità di praticare la funzione di condotta (pianificazione dell'intervento, direzione delle unità impiegate).</i>		
<i>L'intervento è compatibile con la missione principale della protezione civile</i>		

<i>(i lavori da svolgere sono compatibili con lo scopo e i compiti della protezione civile?)</i>		
<i>L'intervento permette di praticare le conoscenze e le capacità acquisite durante la formazione. (i lavori da svolgere sono conformi al livello d'istruzione e servono a esercitare e applicare le conoscenze e le capacità dei militi?)</i>		
<i>L'intervento permette di esercitare e praticare l'uso di attrezzi e apparecchi.</i>		

<b>L'intervento non fa eccessiva concorrenza alle imprese private (lettera c).</b>		
<b>Criteri decisionali</b>	<b>soddisfatto</b>	<b>non soddisfatto</b>
<i>Il richiedente fornisce la prova che l'intervento non fa eccessiva concorrenza alle imprese private (ev. attestazione di terzi).</i>		

<b>La realizzazione di profitti non è l'obiettivo principale (lettera d).</b>		
<b>Criteri decisionali</b>	<b>soddisfatto</b>	<b>non soddisfatto</b>
<i>L'intervento ha innanzitutto scopi ideali e non persegue come obiettivo principale la realizzazione di profitti.</i>		
<i>Il richiedente non sfrutta l'intervento di pubblica utilità per risparmiare durevolmente sui costi.</i>		

## Appendice 2: Schema della procedura d'autorizzazione

Richiedenti possono essere in particolare: autorità, organizzazioni (escluse le OPC), associazioni o espositori (art. 1 cpv. 2 OIPU)

Procedura	Attività / Termini	Responsabile
<p>Mesi prima dell'intervento</p> <p style="text-align: center;"><b>Domanda IPU</b></p>	<p>Art. 8 OIPU: <b>al più tardi un anno prima dell'intervento</b> al Cantone (in casi eccezionali motivati più tardi):</p>	Richiedente
<p>12</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;"><b>Esame della domanda</b></p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;"><b>Notifica / Bozza autorizzazione</b></p>	<p>Il Cantone esamina la domanda e procede alla procedura di autorizzazione secondo le disposizioni LPPC e OIPU, in particolare</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 8 OIPU: Il termine d'inoltro (un anno prima dell'intervento) è rispettato?</li> <li>• Art. 1 cpv. 2 OIPU: L'intervento corrisponde alla definizione di «interventi di pubblica utilità»?</li> <li>• Art. 2 OIPU: Le condizioni per un intervento di pubblica utilità sono soddisfatte?</li> <li>• Art. 8c OIPU: L'autorizzazione è completa e corretta dal punto di vista formale?</li> </ul> <p>Art. 8a cpv. 1 OIPU: <b>Al più tardi 3 mesi prima dell'intervento:</b> notifica del Cantone all'UFPP (inoltre bozza dell'autorizzazione senza dossier)</p>	Cantone
<p>3</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;"><b>Verifica IPU</b></p> <p style="text-align: center;">Si ↓ NO</p> <p style="text-align: center;"><b>Ingiunzione al Cantone</b></p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;"><b>Autorizzazione adattata</b></p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Si →</p>	<p>Art. 28 cpv. 6 LPPC: L'intervento di pubblica utilità è compatibile con lo scopo e i compiti della protezione civile?</p> <p>Art. 8a cpv. 2 OIPU: <b>Al più tardi 2 settimane dopo ricezione dell'ingiunzione:</b> UFPP → Cantone: «effettuare l'intervento» / «non effettuare l'intervento» / «apportare le modifiche necessarie»</p> <p>Art. 8a cpv. 2 OIPU: <b>Entro 2 settimane:</b> Notifica* Cantone → UFPP</p>	UFPP  UFPP  Cantone
<p>2</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;"><b>Intervento</b></p>	<p>*: trasmettere l'autorizzazione all'UFPP (<a href="mailto:ezq@babs.admin.ch">ezq@babs.admin.ch</a>) in formato PDF</p>	